

Contratto per l'affidamento del servizio in abbonamento del Notiziario generale e Notiziario regionale Toscana dell'Agenzia ANSA

CIG: A016C94CD0

fra

- **Consiglio regionale della Toscana** (in seguito per brevità indicato come "Amministrazione"), codice fiscale e partita IVA n. 01386030488 con sede legale a Firenze, Via Cavour, n. 2, rappresentato da xx nato a xx il xx/xx/xxxx domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile ad interim del Settore "Ufficio stampa" competente per materia, nominato con decreto del Segretario Generale n. 80 del 10 febbraio 2022, autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. xxxx del xx/xx/xxxx, esecutivo a norma di legge;

- **Agenzia ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata – Società Cooperativa** (in seguito per brevità indicato come "Appaltatore") con sede legale in Roma, Via della Dataria n. 94, codice fiscale n. 00391130580 e partita IVA n. 00876481003, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, rappresentata dal Sig. xxxx, nato a xxxx il xx xx xxxx, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Appaltatore, nella sua qualità di Legale rappresentante/Procuratore speciale come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO

- che con decreto n. xxxx del xx xx xxxx del Dirigente Responsabile del Settore “Ufficio stampa” si è provveduto ad adottare la decisione di contrarre, ad approvare, relativamente alla procedura in oggetto, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema del presente contratto e tutta la documentazione per l’affidamento;
- che i controlli effettuati ai sensi dell’art. 52 del Dlgs 36/2023 e del DPR 445/2000 hanno dato esito positivo, come da documentazione presente agli atti d’ufficio;
- che con decreto n. xx del xx/xx/xxxx è stata dichiarata l’aggiudicazione efficace nel rispetto dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2023;
- che l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che alla data della sottoscrizione del presente contratto è accertata la regolarità contributiva;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto,

in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

L'Amministrazione, nella persona del Dirigente xx xx, affida all'Appaltatore xxxx che, nella persona del Sig. xxxxx accetta e si obbliga a realizzare la prestazione relativa al servizio in abbonamento del Notiziario generale e Notiziario regionale Toscano.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel presente contratto;
- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato, per brevità, come "Capitolato") che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato "A".

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in 12 (dodici) mesi decorrenti dal xxxxx. L'Appaltatore dovrà concedere l'abilitazione ai soggetti che dovranno essere abilitati alla lettura dei notiziari entro 48 ore dalla data di inizio del contratto.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro xxxxx oltre IVA nei termini di legge, così come risulta dall'offerta economica che, in originale digitale, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante/Procuratore speciale Sig. xxxxx, è depositata agli atti.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato.

ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell'art. 120 del Dlgs 36/2023.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec). L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La pec del Consiglio regionale della Toscana è:

consiglioregionale@postacert.toscana.it

La pec dell'Appaltatore è: xxxxx

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: xxx rate xxxx posticipate; specifica fattura per il recupero delle ritenute dello 0,50% di cui al successivo comma 3. Le singole fatture saranno emesse entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 4.

2. Le fatture elettroniche, intestate a Consiglio regionale della Toscana – Settore “Ufficio stampa” – codice fiscale 01386030488 - CUU WJLHMA, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG in oggetto.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l’Appaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo netto relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Conseguentemente l'affidatario provvederà ad emettere specifica fattura da cui risulti l’ammontare complessivo delle ritenute applicate nel periodo di vigenza contrattuale.

4. I pagamenti saranno disposti ai sensi dell’art. 125, comma 7, D.Lgs. 36/2023, entro 30 giorni decorrenti dall’avvenuto accertamento, da parte dell’Amministrazione, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini

di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura dal rilascio del Certificato regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

In ogni caso in cui l'Appaltatore non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 1, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile all'Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

5. Ai sensi dell'art. 125, comma 5, D.Lgs. 36/2023, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore.

6. Si applica l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 con riferimento all'intervento sostitutivo della Amministrazione in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore.

7. Secondo quanto previsto dall'art. 48-bis del DPR 602/73, Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà altresì alla verifica che l'Appaltatore non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore sulla Tesoreria Regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso Banca xxxxx., filiale di xxxxx, via xxx n. xx – xxxx xxxx, con codice IBAN: xxxxx, o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato, con le modalità di cui all'articolo 5, entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'Appaltatore prende atto del codice CIG in oggetto.

L'Appaltatore ha comunicato con documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", depositato agli atti d'ufficio, il numero di conto corrente bancario

dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad operarvi.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Amministrazione eventuali variazioni relative al conto corrente sopra indicato ed ai soggetti delegati ad operare sullo stesso.

ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE

Il Sig. xx xx è il Direttore di esecuzione del contratto per la Amministrazione.

ART. 9 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per la certificazione regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito nel Capitolato all'art. 7.

ART. 10 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

La prestazione in oggetto non è subappaltabile in quanto trattasi di abbonamento a notiziari esclusivi prodotti dall'Agenzia di stampa affidataria.

L'Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, l'Amministrazione dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 14.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 120 comma 12 e allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG in oggetto. La Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Amministrazione e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di

lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il Dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto della Amministrazione che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana – Consiglio regionale, approvato con Deliberazione U.P. 4 settembre 2019, n. 84, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna

ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 14.

L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È prevista una penale fissa di 100,00 (cento/00) euro al giorno a carico dell'Appaltatore fino ad un massimo del 10% del compenso netto previsto per la prestazione in caso di:

- sospensione dei servizi telematici ascrivibili alla responsabilità dell'Appaltatore;
- mancata copertura redazionale di avvenimenti tramite i propri redattori;
- mancata messa in rete di servizi concordati con l'Ufficio stampa del Consiglio e rispondenti ai criteri di informazione che ispirano l'Agenzia;
- mancata fornitura di notizie o notizie incomplete.

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, contesta all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da

applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione applica le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 15, che dovrà essere integrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore non applica le penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il Responsabile unico di progetto ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'art. 122, comma 3, D.Lgs. 36/2023.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 122, comma 3, D.Lgs.

36/2023.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana – Consiglio regionale, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di mancato rispetto del Patto d'Integrità;

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. xxx, in data xx xx xxxx, con la quale la Società xxxxxx – Agenzia xxxxx, con sede in xxxx n. xxx – xx xxxx, si costituisce fideiussore a favore del Consiglio regionale della Toscana nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro xxxx (agli atti d'Ufficio).

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8, D.Lgs. 36/2023, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del *Certificato di regolare esecuzione* di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 16 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.

L'Appaltatore rinuncia espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

ART. 17 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

L'Amministrazione, se sopraggiungono motivi di *interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni* (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con un preavviso di almeno 20 giorni.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986, per quanto concerne l'imposta di registro, per quanto concerne l'imposta di bollo all'art. 18, comma 10, D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.4. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico

dell'Amministrazione mentre le spese di bollo sono a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 19 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- il D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);
- la L.R. 38/2007 “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”, per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023;
- il “*Regolamento di attuazione*” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008, per le parti compatibili con il D.Lgs. 36/2023;
- il Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (RIAC) del Consiglio regionale.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Consiglio regionale della Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 21 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI
DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Per l'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile si rinvia a distinto documento, che firmato digitalmente dal Sig. xxxx, qui si intende richiamato a formarne parte integrante.

Firmato digitalmente da

xxxxx per l'Amministrazione

xxxxx per l'Appaltatore